



Il Presidente

.....OMISSIS.....

**Oggetto:** affidamento servizi postali – richiesta di parere.

**FUNZ. CONS. 22/2022**

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 9 marzo 2022, acquisita al prot. Aut. n. 17565, si comunica che la funzione consultiva è svolta dall’Autorità nel rispetto delle previsioni del Regolamento del 7 dicembre 2018, consultabile sul sito istituzionale.

In relazione all’oggetto dell’istanza di parere, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 21 giugno 2022, ha espresso le seguenti considerazioni.

Si evidenzia in primo luogo che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d’appalto o di concessione, fatto salvo l’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del Regolamento approvato con delibera n. 160 del 30 marzo 2022.

Quale indicazione di carattere generale sul quesito sottoposto all’attenzione dell’Autorità, riferito alle modalità di affidamento dei servizi postali con particolare riguardo alla possibilità di aderire a contratti standard predisposti da un singolo operatore economico, si evidenzia che con specifico riferimento all’affidamento dei servizi postali, si evidenzia che con Delibera n. 185 del 13 aprile 2022, l’Autorità ha adottato, unitamente all’AGCOM, le “*linee guida per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali*”.

L’adozione delle citate linee guida è finalizzata ad «orientare le Amministrazioni pubbliche impegnate nelle procedure di appalto, agevolare l’applicazione del quadro normativo di settore, garantire la conformità e l’uniformità delle attività amministrative alla vigente disciplina contrattuale pubblicistica ed alle disposizioni in materia postale. Nel contempo, attraverso di esse, si mira a favorire la competizione in sede di gara, assecondare lo sviluppo del mercato dei servizi postali e *il perseguimento di obiettivi di qualità ed efficienza del servizio reso agli utenti*. S’intende, quindi, fornire indirizzi interpretativi fondati su una visione integrata della disciplina in materia di contratti ed appalti pubblici e della normativa postale ... In quest’ottica, si mira, altresì, ad agevolare la più ampia partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento e, nel contempo, promuovere la effettiva liberalizzazione del mercato postale in attuazione dei principi e delle norme a tutela della concorrenza, oltre che degli indirizzi regolatori provenienti dalle Istituzioni europee tesi a garantire la competitività nel mercato di settore».

Con l’intento di rendere il più chiaro possibile lo scenario ordinamentale di riferimento, l’Autorità ha quindi chiarito che «Nel settore postale, i contratti di appalto possono includere una pluralità di prestazioni e, in particolare, la raccolta, lo smistamento in partenza, il trasporto, lo smistamento in arrivo e la distribuzione degli invii postali. Fermo

restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo del 31 marzo 2011, n. 58, gli affidamenti aventi ad oggetto appalti di servizi postali rientrano nell'allegato IX del Codice dei contratti pubblici e sono assoggettati alle disposizioni della parte II, Titolo IV, capo II. Per quanto non espressamente previsto nei citati articoli, si applicano le disposizioni delle parti I, II e VI del Codice medesimo» (par. 1).

Quanto all'oggetto dell'affidamento, è stato ulteriormente osservato, oltre a quanto sopra, che «Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 261/1999, il servizio postale include la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali. 2.2 Ai sensi dell'articolo 120, comma 2, lettera c), del Codice dei Contratti pubblici, tra gli "altri servizi diversi dai servizi postali" rientrano i servizi di gestione di servizi postali, ossia servizi precedenti l'invio (c.d. servizi "a monte", che includono, tra gli altri, i servizi di elaborazione, composizione dei documenti, stampa e imbustamento) e servizi successivi all'invio (c.d. servizi "a valle" che includono, tra gli altri, la conservazione sostitutiva e l'archiviazione degli avvisi di ricevimento), compresi i servizi di smistamento della posta» (par. 2).

Con il documento citato, l'Autorità ha quindi fornito indicazioni in ordine alle informazioni che devono essere presenti nei documenti di gara per l'affidamento dei predetti servizi, alle modalità di determinazione dell'importo a base di gara, allo svolgimento della selezione, all'esecuzione del contratto, specificando (tra l'altro) che «*Nel capitolato speciale di appalto e nello schema di contratto sono descritte le modalità di esecuzione del contratto e le azioni di controllo e monitoraggio volte a verificare la correttezza nello svolgimento del servizio e la rispondenza dello stesso alle condizioni stabilite nei documenti di gara*».

Infine, sono state fornite specifiche indicazioni in ordine all'affidamento dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Sulla base di quanto rappresentato nelle linee guida citate, le quali hanno evidenziato (tra l'altro) che l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a fissare nella *lex specialis* di gara e nella correlata documentazione, gli elementi utili all'affidamento del contratto e alla successiva esecuzione dello stesso, incluse le azioni di controllo e monitoraggio sul corretto svolgimento del servizio da parte dell'aggiudicatario e la disciplina delle penali, non appare coerente con la qualificazione del servizio postale quale appalto pubblico di servizi nei termini indicati, l'affidamento dello stesso mediante adesione, da parte della stazione appaltante, a un contratto predisposto in via unilaterale dall'operatore economico.

Si ribadisce al riguardo che i servizi postali devono essere affidati nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 50/2016, secondo il regime dettato per tali appalti, come indicato nelle Linee guida, pertanto, non può ritenersi conforme a tale disciplina normativa l'affidamento degli stessi mediante la modalità sopra indicata, in quanto non contemplata nel Codice. Inoltre la stessa, non consentendo all'amministrazione aggiudicatrice la fissazione dei termini di conclusione del contratto, mediante specifici contenuti nella *lex specialis* di gara e nella correlata documentazione, nel senso sopra indicato, non appare

coerente con la finalità di garantire lo svolgimento del servizio a regola d'arte, per il miglior perseguimento dell'interesse pubblico sotteso all'affidamento, secondo i principi indicati nell'art. 30, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e le disposizioni dettate dallo stesso Codice.

Alla luce di quanto sopra, si rimette, pertanto, a codesta stazione appaltante ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell'indirizzo generale sopra illustrato, invitando nel contempo la medesima Amministrazione a verificare la sussistenza di eventuali convenzioni attive per l'affidamento dei servizi postali, stipulate a livello centralizzato.

*Avv. Giuseppe Busia*

Firmato digitalmente il 28 giugno 2022